

Decisione 97/129/CE

La Decisione 97/129/CE, promulgata il 28 gennaio 1997, istituì un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio, che poteva essere volontariamente utilizzato dai produttori di imballaggi.

Ora, con l'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, l'utilizzo del sistema di identificazione stabilito dalla Decisione 97/129/CE è diventato obbligatorio.

Il sistema alla base della Decisione 97/129/CE prevede una numerazione e delle abbreviazioni differenti a seconda della natura dei materiali di imballaggio. Nelle tabelle seguenti si riportano le codifiche definite dalla Decisione 97/129/CE.

Imballaggi in plastica

Materiale	Abbreviazione	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
Polimero diverso da quelli indicati in precedenza	O	7
Imballaggio multistrato e composto da più polimeri		

Imballaggi in carta e cartone

Materiale	Abbreviazione	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22

Imballaggi in metallo

Materiale	Abbreviazione	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41

Imballaggi in legno

Materiale	Abbreviazione	Numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51

Imballaggi in materiale tessile

Materiale	Abbreviazione	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61

Imballaggi in vetro

Materiale	Abbreviazione	Numerazione
Vetro incolore	GL	70

Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72

Imballaggi "composti"

Materiale	Abbreviazione	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari	C/ _	80
Carta e cartone/plastica	C/ _	81
Carta e cartone/alluminio	C/ _	82
Carta e cartone/latta	C/ _	83
Carta e cartone/plastica/alluminio	C/ _	84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta	C/ _	85
Plastica/alluminio	C/ _	90
Plastica/latta	C/ _	91
Plastica/metalli vari	C/ _	92
Vetro/plastica	C/ _	96
Vetro/alluminio	C/ _	97
Vetro/latta	C/ _	98
Vetro/metalli vari	C/ _	99

Per tutti gli imballaggi in **materiali composti**, l'abbreviazione deve riportare la lettera "C" (Composto), seguita dal materiale predominante tra quelli che compongono l'imballaggio. Ad esempio, nel caso di un blister per l'imballaggio di medicinali costituito da alluminio (in prevalenza) e plastica, l'abbreviazione corretta è C/ALU, seguita da numero 90 (**C/ALU 90**).

Chiarito il contesto normativo, per un produttore di imballaggi possono sorgere spontanee alcune domande. Ad esempio: *"Quali informazioni devono essere riportate obbligatoriamente sull'etichetta?"* *"Dove deve essere riportata l'etichettatura?"*

Segnaliamo inoltre che da qualche mese a questa parte il Conai ha predisposto uno specifico tool chiamato "e-tichetta", che aiuta i produttori di imballaggi ad una corretta etichettatura ambientale.

Quali informazioni devono essere riportate obbligatoriamente sull'etichetta?

Sull'etichetta devono essere riportate quantomeno:

- la **tipologia di imballaggio** (bottiglia, flacone, vaschetta, barattolo, ecc.), descritta per esteso o tramite rappresentazione grafica;
- l'**identificazione del materiale**, secondo la codifica definita dalla Decisione 97/129/CE;
- la **famiglia di materiale di riferimento** (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro);
- l'indicazione sul **tipo di raccolta** (differenziata o indifferenziata).

In aggiunta a queste informazioni, il produttore può scegliere di riportare delle informazioni aggiuntive, quali:

- indicazioni per supportare il consumatore nell'effettuare una raccolta differenziata di qualità;
- informazioni aggiuntive sulle caratteristiche ambientali dell'imballaggio (es. adesione a CONAI e/o ad altri Consorzi di filiera, asserzione di riciclabilità, asserzione di contenuto di riciclato, ecc).

Ogni azienda è libera di riportare le informazioni sopra elencate nella forma grafica, nella posizione e nell'ordine che preferisce. Tuttavia, al fine di uniformare le indicazioni per l'utilizzatore finale dell'imballaggio, il CONAI consiglia di utilizzare la codifica di colori stabilita dalla UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, ovvero:

Materiale	Colore
Carta	Blu
Legno	Marrone
Plastica	Giallo
Acciaio, Alluminio	Turchese
Vetro	Verde
Indifferenziato	Grigio

Dove riportare l'etichettatura?

L'etichettatura può essere riportata alternativamente:

- sul corpo principale dell'imballaggio;
- **sulle singole componenti separabili**;
- sulla componente che riporta già l'etichetta e rende più facilmente leggibile l'informazione da parte del consumatore finale.

È importante ricordare che l'etichettatura deve essere prevista **per tutte le componenti di un imballaggio** che possono essere separate manualmente, senza dover ricorrere all'utilizzo di strumenti o utensili.

Inoltre, l'etichettatura può essere apposta o stampata direttamente sull'imballaggio o su un supporto a parte, nel caso in cui sia previsto nel sistema di imballaggio.